



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N°84/2005 sent.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione civile, composto dai Sigg.ri N° 2473/1999 R.G.

Magistrati:

N° 349 cron.

dott. Giuseppe SURACI *Presidente*

N° _____ rep.

dott. Giuseppe MINUTOLI *Giudice est.*

Iscritta a ruolo il
14 ottobre 1999

dott. Carmelo BLATTI *Giudice*

In decisione il
24 giugno 2004

ha pronunciato la seguente:

Depositata in
originale il
20 gennaio 2005

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2473/1999 R.G., introitata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 24 giugno 2004, e decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., maturati il successivo 28 ottobre 2004, vertente tra:

Pubblicata il
20 gennaio 2005

- **AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio I.V.A. di Messina**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in via dei Mille is. 221, ha domicilio legale;

RICORRENTE

CONTRO

- **PARISI avv. Achille**, nella qualità di **curatore del fallimento SANITARIA FARMA BABY s.n.c. di PRESTIPINO Sebastiano & C.** e dei soci illimitatamente responsabili (n. 46/1992 R.G.F.), autorizzato a stare in giudizio con decreto del giudice delegato del 20 febbraio 2002, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi is. 157, presso

lo studio dell'avv. Giampaolo Gallo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

CONVENUTO

OGGETTO: insinuazione tardiva di credito ex art. 101 legge fall.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E CONCLUSIONE DELLE PARTI

Con ricorso depositato il 24 marzo 1999 l'Ufficio IVA di Messina chiedeva di essere ammesso tardivamente al passivo del fallimento SANITARIA FARMA BABY s.n.c. per la somma di lire 34.398.000 al privilegio ex art. 2752 c.c. per IVA non versata relativa al 1992 e al chirografo per lire 11.479.000 per interessi.

All'udienza del 4 novembre 1999, fissata ai sensi dell'art. 101 legge fall., il curatore si opponeva all'ammissione e, nella successiva fase contenziosa, si costituiva, eccependo l'insussistenza della pretesa impositiva, per omessa preventiva contestazione e la prescrizione del credito.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2004, in esito alla quale il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come chiarito dall'Avvocatura dello Stato nella sua comparsa di costituzione nella fase contenziosa del giudizio, la pretesa tributaria di cui si chiede l'insinuazione al passivo da parte dell'Ufficio IVA trae origine dalla correzione del preteso errore materiale commesso dal curatore nella compilazione della prescritta dichiarazione presentata ex art. 74 bis per il periodo di imposta 1 gennaio / 26 giugno 1992, avendo portato illegittimamente in detrazione il credito di lire 34.398.000, trascritto al codice L6, quale credito risultante dal-

la precedente dichiarazione e non chiesto a rimborso.

Ciò premesso in fatto, va ricordato in punto di diritto che l'accertamento dei crediti tributari nelle procedure concorsuali deve fare i conti con due regole tra loro confliggenti: da un lato la soggezione di tutti i crediti al principio della esclusività della formazione dello stato passivo quale condizione imprescindibile per la partecipazione al concorso, dall'altro, la giurisdizione speciale del giudice tributario in ordine alle controversie relative all'an ed al quantum delle pretese impositive, pure riguardo l'eventuale prescrizione di queste ultime (Cass. 13.11.1997 n. 11214; Cass. 21.12.1996 n. 11143; Cass. 28.1.1993 n. 1052), fatta salva dallo stesso art. 52 l.f., che sancisce il principio di soggezione dei crediti al concorso. Pertanto, come notato dalla dottrina, la delibazione del giudice fallimentare, di fronte ad un valido titolo esecutivo, va limitata all'accertamento dell'esistenza dello stesso, della concorsualità del credito (anteriorità al fallimento) e della sussistenza dei privilegi invocati.

Ciò posto, va ricordato che il titolo esecutivo che legittima la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, dirette ed indirette, degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (cfr. art. 17 dPR 26.2.1999 n. 46), e, quindi, l'istanza di insinuazione al passivo è l'estratto, debitamente autenticato, del ruolo di riscossione dell'imposta, da cui risulti l'iscrizione nel ruolo medesimo del credito verso il debitore, nonché della prova dell'avvenuta notificazione al debitore di un avviso d'accertamento o di rettifica ovvero di qualsiasi successivo atto esecutivo che manifesti la sussistenza della pretesa e ne consenta la contestazione da parte del contribuente (Cass. 17.6.1998 n. 6032: se al curatore in sede fallimentare è precluso di contestare la pretesa tributaria, non può dubitarsi che la riscossione coattiva del credito esattoriale nel modo di cui all'art. 45, II^a co., dPR n. 602/1973 debba necessariamente essere preceduta dagli adempimenti che consentano al

curatore (o abbiano consentito al debitore ancora in bonis) di sollevare le eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti e di promuovere la relativa controversia davanti al giudice tributario).

*In base all'art. 88 dPR 26.2.1999 n. 46 (in vigore dall'1.7.1999), se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva ai sensi dell'art. 101 l.f. (per il periodo antecedente, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 45 dPR 29.2.1973 n. 602, cfr. C 13.11.1997, 11214, secondo cui il credito tributario deve essere ammesso nel passivo della procedura concorsuale cui è stato assoggettato il contribuente con **riserva** dell'esito del giudizio tributario, che potrà già essere pendente oppure dovrà essere instaurato proprio al fine di accertare in via definitiva se il creditore ha titolo per partecipare alle ripartizioni dell'attivo concorsuale).*

Pertanto, al curatore del fallimento è precluso nella sede della formazione e della verifica dello stato passivo muovere contestazioni sul merito della pretesa tributaria (anche in ordine all'eventuale prescrizione, nelle more maturata), ma è dato soltanto di eccepire la pendenza del contenzioso tributario (pendente o da proporre, se i relativi termini non siano scaduti, con il limite, in quest'ultimo caso, della presumibile ammissibilità e fondatezza della contestazione sollevata), al fine di ottenere la ammissione condizionata al suo esito (Cass. 17.6.1998 n. 6032).

Nel caso di specie, a monte mancano totalmente i presupposti per l'ammissione del credito, non avendo il creditore prodotto alcun valido titolo esecutivo: infatti, al ricorso per l'ammissione era allegato soltanto un "foglio di prenotazione a ruolo" ed un "prospetto di controllo della dichiarazione" e non già la cartella l'estratto di ruolo notificati al curatore.

Né a diversa conclusione può pervenirsi, come vorrebbe l'amministrazione finanziaria, sulla base del disposto dell'art. 17, III^a co., d.P.R. 18 dicembre 1997 n. 472, secondo cui, in deroga alle previsioni dell'articolo 16 (per il quale è necessaria la notifica di atto di contestazione delle sanzioni amministrative ed accessorie, con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri di determinazione e l'invito a pagare entro 60 giorni), le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Inoltre, sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633.

Infatti, pur nell'ambito di un'interpretazione non pacifica, questo Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento, maggiormente aderente ai principi prima evidenziati, secondo cui l'invocato art. 17 riguarda esclusivamente l'ambito sanzionatorio e, quindi, non può interpretarsi estensivamente al punto da abrogare l'art. 60 comma 6 d.P.R. n. 633/1972, che prevede che l'iscrizione a ruolo in materia di i.v.a. deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento (Comm. trib. prov.le Torino, 19 giugno 2001, n. 33, Tributi 2001, 706; in senso contrario, Comm. trib. reg. Torino, 13 febbraio 2002, Dir. e prat. trib. 2002, II,1317).

Da quanto detto consegue l'insussistenza di un valido titolo per l'insinuazione al passivo, con il correlativo rigetto della domanda.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione e al registrato contrasto giurisprudenzia-

le, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione civile, sentiti i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza respinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per insinuazione tardiva proposto dall'Agenzia delle entrate - Ufficio IVA di Messina del 24 marzo 1999, nei confronti della curatela del fallimento SANITARIA FARMA BABY s.n.c.:

- 1. rigetta la domanda;*
- 2. compensa integralmente le spese processuali.*

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del Tribunale, il 19 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE est.

(dott. Giuseppe Suraci)

(dott. Giuseppe Minutoli)

depositata il 20 gennaio 2005